

N. 03381/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 03669/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 3669 del 2015, proposto da:

1) Gioacchino Morici; 2) Riccardo Ignazio Bacile; 3) Francesco Alberto Genovese; 4) Maria Chiara Dragotto; 5) Letizia Di Paola; 6) Matteo Valdese; 7) Andrea Fontana; 8) Calogero Paternostro; 9) Roberto Corrao; 10) Marco Lombardo; 11) Dalila Lucia Graffeo; 12) Andrea Melia; 13) Angelo Vita; 14) Diletta Trassari; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

*contro*

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- l'Università degli Studi di Palermo;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

*nei confronti di*

- Scanshare S.r.l.;
- Dario Tamburello e Simona Lo Dico;

tutti non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- della graduatoria di merito riformulata per l'ammissione al corso di Laurea Triennale in "Scienze delle Attività Motorie e Sportive" per l'anno accademico 2015/2016, e del relativo Decreto Rettorale di approvazione n. 3126 del 24 settembre 2015, pubblicati in pari data, limitatamente alla parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- del verbale del 24.09.2015 della Commissione esaminatrice attestante l'operazione di annullamento della precedente graduatoria e dell'approvazione di quella nuova corretta e riformulata;

- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula e, ove occorra, del Bando, nella parte in cui non danno atto di disposizioni circa la consegna e l'imbustamento dei moduli delle risposte e la custodia dei plichi;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al Corso di laurea Triennale in "Scienze delle attività Motorie e Sportive" presso l'Università degli Studi di Palermo per l'a.a. 2015/2016

e per la condanna in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.*

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento

di ammissione in sovrannumero al corso di laurea per cui è causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso notificato il 25-27 novembre 2015 e depositato il 2 dicembre, i ricorrenti indicati in epigrafe – i quali hanno partecipato al test selettivo per l'accesso al corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive – hanno impugnato il verbale della seduta, nella quale la commissione ha preso atto della graduatoria come riformulata dalla società Scanshare (ditta incaricata della correzione dei test), e il conseguente decreto del Rettore dell'intimata Università, di approvazione della stessa graduatoria.

Espongono:

- di avere partecipato ai test per l'accesso al suddetto corso di laurea, per un numero di posti pari a duecentotrenta, più quindici destinati ai cittadini extracomunitari e due ai cittadini cinesi;
- che, dopo la pubblicazione di una prima graduatoria in data 23.09.2015 (approvata con decreto rettorale n. 3104 di pari data), il giorno successivo la Commissione si è riunita al fine di prendere atto di quanto comunicato dalla ditta Scanshare in ordine alla redazione di una nuova

graduatoria emendata da errori materiali contenuti nella versione C del test; con conseguenti significativi scostamenti delle posizioni di quasi tutti i concorrenti rispetto alla prima graduatoria.

Si dolgono della nuova graduatoria, approvata con il gravato decreto rettorale n. 3126 del 24 settembre 2015, affidando il ricorso alle censure di:

1) *violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.*, in quanto al momento della riformulazione della graduatoria, avvenuta in data 24.09.2015, la commissione aveva già abbinato la scheda anagrafica alla scheda risposte, con possibilità per la ditta Scanshare di risalire all'identità di ogni candidato;

2) *violazione della lex specialis e del principio di trasparenza e continuità nelle operazioni della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento e sviamento dalla causa tipica*, in quanto non si evince la verbalizzazione delle modalità di imbustamento delle schede risposte e delle schede anagrafiche, nonché delle operazioni di custodia dei plichi; né risulta redatto dalla Scanshare alcun verbale delle operazioni di custodia delle schede risposte;

3) *violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione del principio di collegialità e del collegio perfetto; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché di parità di trattamento dei concorrenti*, in quanto nella seduta del 24.09.2015 la commissione si è riunita in assenza di uno dei componenti;

4) *violazione e falsa applicazione del bando per predisposizione di quesiti estranei al programma allegato al Bando*, in quanto nove quesiti di chimica (su

quindici) attengono ad argomenti non previsti nel programma.

Hanno, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati e il risarcimento in forma specifica con l'ammissione in sovrannumero; in via subordinata, la caducazione dell'intera procedura, con risarcimento dei danni per equivalente e vittoria di spese.

B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Palermo, senza spiegare difese scritte, né depositare documentazione.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. (v. verbale d'udienza): quindi, il ricorso è stato posto in decisione.

D. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.

E. – Gli odierni ricorrenti impugnano la graduatoria, da ultimo approvata, per l'accesso al corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, lamentando la violazione dei principi dell'anonimato e della trasparenza e, conseguentemente, chiedendo, in via subordinata all'ammissione con riserva come ristoro in forma specifica, l'annullamento dell'intera procedura selettiva.

Deve preliminarmente rilevarsi che, poiché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe la necessità di rinnovazione dell'intera procedura, si porrebbe, in linea teorica, la questione della disintegrità del

contraddittorio (v. per una rimeditazione della “ammissione in sovrannumero”: Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).

Non è, peraltro, nota la posizione in graduatoria dei due candidati evocati in giudizio come “controinteressati”, né la posizione della maggior parte dei ricorrenti (otto su quattordici); sicché, allo stato, il Collegio non potrebbe neppure vagliare la stessa ammissibilità del ricorso.

Si ritiene, tuttavia, di potere prescindere sia dalla questione di eventuale inammissibilità per mancata notifica ad almeno un (reale) controinteressato; sia, dalla disintegrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, co. 2, cod. proc. amm., atteso che il ricorso è manifestamente infondato.

E.1. – Non merita accoglimento il primo motivo, con cui parte ricorrente deduce la violazione della regola dell’anonimato.

Si sostiene, in sintesi, che la correzione degli errori materiali rilevati nella versione C del test – con successiva redazione, da parte della società Scanshare, della graduatoria modificata – poiché è intervenuta quando già vi erano stati gli abbinamenti tra la scheda anagrafica e la scheda risposte e la redazione di una prima graduatoria, avrebbe potuto comportare, anche solo potenzialmente, una alterazione dei risultati ad opera del personale incaricato della ditta Scanshare.

Ritiene il Collegio che non sia applicabile al peculiare caso di specie la giurisprudenza – ben nota – formatasi sulla violazione dell’anonimato nei test di accesso ai corsi di laurea, in quanto nel caso in esame la presunta violazione si pone, temporalmente, sia in una fase successiva all’espletamento delle prove (fase non oggetto di contestazione); sia, alla stessa correzione con lettura ottica, la quale, per le peculiari modalità di

esecuzione, esclude qualsivoglia tipologia di valutazione.

Proprio in considerazione delle modalità di correzione dei test – non contestata neanche nella fase in cui è stata realizzata – ad avviso del Collegio la paventata alterazione del risultato finale avrebbe richiesto una manipolazione materiale delle risposte stesse e, quindi, del modulo risposte; manipolazione, non evidenziata, nel caso di specie, dal benché minimo indice.

A quanto appena rilevato deve anche aggiungersi che secondo l'orientamento di parte della giurisprudenza, ribadito anche di recente, il principio dell'anonimato nelle procedure selettive non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l'invalidità delle relative prove ogni volta che sussista l'astratta possibilità del loro riconoscimento, occorrendo invece che emergano elementi oggettivi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 2195; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 9 luglio 2015, n. 3647).

Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 686/1957 e dell'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, deve osservarsi che il primo costituisce una disposizione di attuazione del testo unico degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957) in materia di concorsi per l'assunzione all'impiego dello Stato; il secondo è contenuto nel regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni: entrambi non sono, quindi, applicabili alla (diversa) procedura di ammissione ai corsi di laurea, anche nella considerazione che le suddette norme presuppongono peculiari modalità, proprie dei concorsi pubblici, di composizione delle buste e di svolgimento delle prove comportanti un margine di discrezionalità della commissione;

situazioni non rinvenibili nella fattispecie in esame.

In ogni caso, secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione, il citato d.P.R. n. 487/1994 non è applicabile al caso di specie (v.: T.A.R. Sicilia, Sez. I, ordinanza n. 11/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 286/2015; T.A.R. Sicilia, Sez. I, ordinanza n. 536/2014, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 503/2014).

E.2. – Non merita adesione neppure la seconda censura, con cui si deduce la violazione del principio di trasparenza.

Poiché la doglianza si incentra su presunte violazioni delle operazioni di verbalizzazione (delle modalità di imbustamento delle schede risposte e delle schede anagrafiche, nonché delle operazioni di conservazione dei plichi), è sufficiente fare rinvio alla giurisprudenza, anche del Giudice di appello, sul mancato effetto invalidante delle mere carenze di verbalizzazione non accompagnate – come nel caso di specie - da ulteriori indizi (*ex plurimis*: C.G.A., 8 settembre 2014, n. 525; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169).

Per quanto concerne, poi, l'attività svolta dalla ditta incaricata delle operazioni di correzione dei test, è chiaro che - una volta operata da parte dell'Ateneo la scelta, non oggetto di contestazione, di affidare ad un terzo (anche) la fase della correzione dei test con il suddetto metodo - su tale soggetto non appare sussistere alcun obbligo di verbalizzazione: trattasi, invero, di un privato, non concessionario della p.a., né esercente alcuna pubblica funzione, come tale non abilitato a formare atti pubblici, ma onerato di porre in essere una determinata attività, nell'ambito di un rapporto contrattuale instaurato con l'Ateneo (v. T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 gennaio 2014, n. 215).

E.3. – Non è fondato neppure il terzo motivo, con cui si deduce la violazione del principio del collegio perfetto.



Secondo la giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, il cd. “collegio perfetto” – e, dunque la necessaria presenza di tutti i membri della commissione - concerne solo l'attività valutativa e deliberativa vera e propria (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015, n. 40; 25 gennaio 2011, n. 513; T.A.R. Toscana, Sez. I, 22 aprile 2013, n. 704).

Nel caso in esame deve rilevarsi che, nella seduta in contestazione (24.09.2015), la commissione si è limitata a prendere atto dell'errore materiale contenuto nella prima graduatoria, senza espletare alcuna attività valutativa vera e propria.

E.4. – La quarta ed ultima censura, sulla non inerenza al programma di alcuni quesiti di chimica, si presenta finanche inammissibile, atteso che i ricorrenti non chiariscono quale incidenza dette domande avrebbero avuto sul punteggio complessivamente ottenuto da ciascuno di loro.

F. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

G. – La mancata produzione di difese scritte da parte delle resistenti amministrazioni induce il Collegio a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla spese nei riguardi di quelle non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)